

Esente da bollo ai sensi
dell'art. 20 Tab. B
D.P.R. 26/10/1972
n. 642

Comunità della Vallagarina - Rovereto

Provincia Autonoma di Trento

Rep. n. _____/Atti privati dd. _____ – Rep. PITre n. _____

C O N V E N Z I O N E

per l'affidamento del servizio di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento 19) per il recupero ed abbellimento urbano e rurale dei Comuni di _____ (Codice CIG _____).

Tra i Signori:

– **Danilo Gerola**, nato a Rovereto 12.4.1958, domiciliato per l'incarico in Rovereto - Via N. Tommaseo n. 5, presso la sede della Comunità della Vallagarina, codice fiscale 94037350223, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti;

– _____ nato _____ a _____, residente in _____, il quale interviene e stipula in rappresentanza della _____ con sede in _____, nella sua qualità di _____ della stessa (C.F. _____)

PREMESSO CHE

- Il Comitato Esecutivo con deliberazione n. _____ del _____ ha assunto l'atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi nel _____ - Intervento 19 del Documento di Politica del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
- espletate le formalità di gara, con la determinazione n. _____ dd. _____ è stato affidato l'incarico di realizzazione del progetto - CIG _____

_____ alla _____,

al prezzo espressamente indicato all'ART. 4 "CORRISPETTIVI-PAGAMENTI" della
presente convenzione;

Ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - "OGGETTO DELL'APPALTO"

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti affida alla
_____ come sopra
rappresentata, l'incarico per l'intervento di accompagnamento all'occupabilità attraverso
lavori socialmente utili (Intervento 19) per il recupero ed abbellimento urbano e rurale per
ripristinare e migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche, coinvolgendo i
Comuni di _____
così come meglio identificati nell'elaborato "Descrizione degli interventi", che anche se non
materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.

ART. 2 – "DURATA"

La Cooperativa si impegna a realizzare i lavori entro il termine di 6 mesi dalla data di consegna dei lavori. Nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse o comunque tali da pregiudicare il buon andamento dei lavori stessi, la Cooperativa, previo assenso della Comunità, provvederà alla sospensione dei lavori.

ART. 3 - "ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI"

La Cooperativa dovrà eseguire i lavori con precisione ed accuratezza secondo le direttive impartite dall'Amministrazione della Comunità e redigere a fine lavori una relazione contenente la descrizione delle operazioni eseguite con espresso riferimento alla situazione precedente.

La relazione di cui al precedente comma 1, sarà controfirmata dalla Comunità per la formale attestazione di regolarità nell'esecuzione dei lavori.

Resta inteso tra le parti che la Comunità potrà effettuare periodici controlli al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Cooperativa vengano svolte secondo quanto espressamente indicato nel Capitolato Tecnico nonché nella presente convenzione.

La Cooperativa si impegna a fornire alla Comunità, su richiesta di quest'ultima, informazioni circa l'andamento dei lavori.

La Cooperativa si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con le operazioni oggetto della presente convenzione.

Qualora la Cooperativa, nel corso dell'esecuzione della convenzione, senza alcun giustificato motivo ed altresì senza preventivamente avere ottenuto formale assenso alla sospensione ovvero interruzione temporanea dei lavori non ottemperasse nei tempi e modi come sopra indicati, la Comunità della Vallagarina provvederà ad applicare una sanzione pecunaria di Euro 100,00 (cento), esclusa IVA, per ogni giorno naturale, successivo e continuativo di ritardo.

L'ammontare delle sanzioni di cui al precedente comma 1 verrà trattenuto direttamente in sede di liquidazione delle spettanze dovute alla Cooperativa.

Resta inteso che dopo trenta giorni naturali e consecutivi di inadempimento, la Comunità della Vallagarina può recedere dalla convenzione ai sensi del successivo ART. 8 "INADEMPIMENTO DELLA COOPERATIVA".

ART. 4 - "CORRISPETTIVI - PAGAMENTI"

La comunità per la completa esecuzione dei lavori indicati al precedente ART. 1 "OGGETTO" e come meglio specificati nel Capitolato Tecnico, corrisponderà alla Cooperativa, la somma complessiva di Euro _____ (_____)

I.V.A. esclusa. E' compresa la fornitura delle attrezzature, dei carburanti, dell'autocarro a doppia cabina e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori.

Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 sarà liquidato come di seguito specificato:

- 25% del corrispettivo globale, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione;
- 25% del corrispettivo globale, a 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- 25% del corrispettivo globale, a 60 giorni dalla ultimazione degli interventi programmati;
- 25% dell'importo globale a presentazione della relazione finale, prevista dal precedente ART. 3 "ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI", nonché alla rendicontazione comprovante gli oneri finanziari relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto.

Resta inteso che il corrispettivo da pagarsi alla Cooperativa sarà proporzionato al costo del lavoro effettivamente sostenuto.

La Cooperativa dovrà provvedere alla rendicontazione della spesa per manodopera secondo quanto stabilito dall'Agenzia del Lavoro.

ART. 5 - "OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA"

Per l'espletamento del lavoro oggetto della presente convenzione, la Cooperativa si impegna ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91.

Per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione è prevista l'assunzione per sei mesi di n. _____ lavoratori, la cui scelta è stata precedentemente effettuata dalla Comunità della Vallagarina, tra gli iscritti alla apposita lista approvata dalla l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

Si precisa che verranno coinvolti n. 1 caposquadra, n. _____ lavoratori part-time della tipologia A , n. _____ lavoratori part-time della tipologia B e n. _____ lavoratori part-time della tipologia C.

La Cooperativa si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'Accordo stipulato tra le centrali Cooperative e le segherie C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. fra la Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

La Cooperativa si impegna ad applicare per tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciali;

La Cooperativa si obbliga assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dalla stessa utilizzato, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità contrattuale, in quanto applicabili.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di quanto sopra specificato ricadrà pertanto sulla Cooperativa restandone sollevata la Comunità della Vallagarina, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico della ditta, che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Comunità della Vallagarina.

ART. 6 - "RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA"

La Cooperativa, nell'espletamento dell'incarico, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

La Cooperativa ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Comunità della Vallagarina tutte quelle circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

La Cooperativa è tenuta ad adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme di prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose. La Cooperativa si impegna pertanto ad adempiere con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione.

La Cooperativa è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che la Comunità della Vallagarina si trovi a subire direttamente, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico della presente convenzione.

La Cooperativa è altresì responsabile per danni subiti da cose di sua proprietà o infortuni di persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze e si impegna a tenerne indenne la Comunità della Vallagarina, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.

Detta responsabilità della Cooperativa non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità della Cooperativa è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, salvo che, rimossi tali impedimenti, la Cooperativa medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.

ART. 7 - "AGENZIA DEL LAVORO"

La Comunità e la Cooperativa si impegnano a richiedere e a favorire l'intervento dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento allo scopo di :

- garantire una consulenza sui problemi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro e/o addestramento;
- prevedere opportuni agganci all'iniziativa in questione con il mercato del lavoro al fine di indirizzare nel collocamento presso il settore privato e/o pubblico i soggetti che operano nell'ambito dell'intervento oggetto della presente convenzione.

ART. 8 - “INADEMPIMENTO DELLA COOPERATIVA”

La Comunità della Vallagarina è in diritto di rescindere la convenzione quando la Cooperativa si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali.

Nei casi di cui al precedente comma 1 la Cooperativa sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di una nuova convenzione e per effetto dell'esecuzione d'ufficio.

Verificandosi deficienze o irregolarità nell'Adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Cooperativa, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini di servizio ricevuti, la Comunità della Vallagarina avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio le operazioni necessarie ai fini del regolare andamento dei servizi oggetto della presente convenzione addebitandone alla Cooperativa gli oneri mediante decurtazione del corrispettivo allo stesso dovuto o applicazione dell'ammenda di cui al successivo comma, nonché delle sanzioni di cui al precedente ART. 3 - “ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PENALI”.

In caso di inadempienze dalle quali la Comunità della Vallagarina possa desumere la sopravvenuta inidoneità della Cooperativa a far fronte agli impegni assunti con la convenzione, la Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare nei termini stabiliti dalla Direzione del

Servizio, sarà possibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) ad un massimo di € 520,00 (cinquecentoventi/00).

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

ART. 9 - "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Le parti sono pienamente edotte delle previsioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della medesima legge, e si impegnano reciprocamente ad osservarli. Le parti convengono altresì che la convenzione s'intenderà risolto di diritto qualora le transazioni ad esso correlate venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane s.p.a.

Art. 10 – "RISERVATEZZA"

In relazione al servizio affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest'ultimi, anche per il tramite dei propri responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento medesimo, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario viene a conoscenza e tratta dati personali comuni e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali

giudiziari/sensibili/sensibilissimi, relativi ai servizi offerti alla Comunità della Vallagarina e agli utenti della stessa o altri aventi diritto a causa della convenzione. Il trattamento di tali dati da parte dell'affidatario può e deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato.

Pertanto, con la stipula della convenzione, l'affidatario, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella convenzione, nei limiti e per la durata della stessa. Tale nomina di responsabile esterno è valida per tutta la durata della convenzione e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo dell'incarico.

Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, la convenzione stessa.

ART. 11 - "COLLEGIO ARBITRALE"

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della convenzione o all'esecuzione del servizio in appalto, anche successivamente alla sua scadenza, la relativa controversia giudiziaria sarà demandata ad un collegio composto da tre arbitri, uno designato dalla Comunità, uno dalla Cooperativa ed un terzo nominato dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

La parte che richiede l'arbitrato dovrà designare il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque non oltre il decimo giorno dalla data della notifica dell'atto stesso.

Nel successivo termine di 10 giorni dalla nomina del primo arbitro dovrà avere luogo la designazione dell'arbitro della controparte. Trascorso infruttuosamente tale termine, su

richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina dell'arbitro della parte negligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà con lode non impugnabile, nel termine di 45 giorni dalla data della sua costituzione, che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del terzo arbitro.

Il pagamento delle spese dell'arbitrato rimarrà a carico della parte soccombente.

Agli effetti di quanto inerente e conseguente alla procedura *supra* prevista si precisa che, tanto l'atto di accesso arbitrale quanto ogni altro ad esso consequenziale, saranno notificati, per quanto concerne la Cooperativa, direttamente alla sede legale della Cooperativa stessa.

ART. 12 - “CODICE DI COMPORTAMENTO”

La Cooperativa, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidataria dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 13 - "SPESE"

Tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione (Registro, imposte, valori bollati, rogito, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Ai fini della datazione, fa fede quella acquisita al protocollo informatico dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI - DANILO GEROLA

LA COOPERATIVA